



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2012**

Delega al Governo per la revisione della normativa relativa al sistema di riscossione nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge consta di un unico articolo contenente delega legislativa al Governo volta a realizzare una revisione totale del sistema di riscossione nazionale, improntata ad assicurare la massima tutela dei contribuenti, pur assicurando l'efficacia e l'efficienza del sistema di riscossione.

Alla luce del diffuso malcontento dei cittadini, continuamente colpiti dai comportamenti illegittimi di Equitalia, si ritiene opportuno optare per l'eliminazione dell'attribuzione a Equitalia Spa dell'attività di riscossione riconosciuta dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e per la conseguente attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori e di quella della materiale riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale.

È infatti giusto e doveroso combattere l'evasione e l'elusione fiscali, come è altresì fondamentale rendere efficaci le attività di riscossione, ma risulta altrettanto indispensabile realizzare un sistema nazionale di riscossione che non vessi e danneggi indebitamente e irragionevolmente il cittadino contribuente-debitore che, soprattutto in questo complesso momento di crisi economica mondiale, deve potersi tutelare e difendere con pari diritti rispetto al responsabile della riscossione.

È gravemente errato considerare aprioristicamente il cittadino contribuente come un evasore incallito o, peggio, come un soggetto perennemente dedito al malcostume del non pagare.

Nel sistema attuale, insieme alle difficoltà nell'ottemperare agli oneri elevati delle im-

poste, il cittadino-debitore deve, inoltre, sopportare l'indebito e ingiustificato peso di somme che non trovano alcuna logica e che si inquadrano nell'ambito della peggiore azione di riscossione che si possa perpetrare rispetto alla stessa azione di recupero dei crediti.

È lampante come una gestione dissennata, invasiva e ingiustificata della riscossione in molti casi porti al fallimento del soggetto contribuente, sia esso persona fisica che impresa, provocando all'erario un danno di fatto notevolmente superiore a quello della mancata riscossione del capitale.

Il legislatore dal 1999 ad oggi ha in più occasioni potenziato e accelerato la fase della riscossione, non tenendo in debito conto l'esigenza di equilibrare il diritto alla difesa del contribuente che, sempre di più, è chiamato a contrastare le invasive attività esecutive dalla società Equitalia Spa con mezzi processuali sempre più limitati.

È notizia quotidiana e tristemente nota a tutti, del resto, quella di uffici di riscossione e fiscali che commettono macroscopici errori nella determinazione delle imposte da pagare, come l'esperienza delle cosiddette «cartelle pazze» ha reiteratamente rappresentato.

Così come ormai sono altrettanto noti i numerosi casi di comportamento illecito di Equitalia Spa sanzionati dalla magistratura. *Ex multis*, la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione VIII, con la sentenza n. 36 del 12 aprile 2010, ha giudicato non corretto l'operato dell'esattore che in sede giudiziale non è riuscito a provare la notifica della cartella e ha iscritto ipoteca legale sull'immobile del contribuente, senza essere in grado neppure di dimostrare l'avvenuta comunicazione presso il luogo di domicilio fi-

scale del destinatario; il Tribunale di Genova, seconda sezione, con la sentenza n. 14212 del 3 dicembre 2010, ha ritenuto illegittima l'esecuzione immobiliare poiché la somma dovuta dal debitore era inferiore alla soglia minima per la quale è ammessa l'espropriazione; il Tribunale di Roma, con la sentenza del 9 dicembre 2010, ha qualificato doloso il comportamento di Equitalia Gerit Spa per avere iscritto ipoteca in assenza dei presupposti; il Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, con una clamorosa sentenza del 9 dicembre 2010, ha severamente condannato il concessionario della riscossione al pagamento della somma di euro 25.000 in favore del contribuente, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile (lite temeraria), ritenendo che, in relazione alla tutela da riconoscere al contribuente dinanzi a comportamenti illegittimi del soggetto riscossore, «non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo».

Risulta a questo punto indispensabile predisporre in tempi rapidi una normativa che possa porre fine ad una situazione caratterizzata da una inaccettabile vessazione nei confronti dei cittadini da parte di una società la cui missione, invece, sarebbe dovuta essere quella di recuperare le risorse sottratte all'erario.

Questo disegno di legge quindi, alla luce del diffuso malcontento dei contribuenti troppo spesso «vittime» dell'attuale sistema e dei comportamenti illegittimi di Equitalia Spa, mira a revisionare l'intero sistema di riscossione attribuendo la massima tutela dei contribuenti pur continuando ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di riscossione.

In particolare l'articolo 1 demanda al Governo l'adozione entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di uno o più decreti legislativi volti ad una modifica radicale dell'attuale sistema di riscossione resasi ormai assolutamente necessaria.

Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ai principi aventi quali finalità: la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di riscossione, assicurando la massima tutela dei diritti dei contribuenti pur in armonia con i principi di efficacia e di efficienza del sistema di riscossione.

A tal fine si prevede l'eliminazione dell'attribuzione a Equitalia Spa dell'attività di riscossione riconosciuta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 e la conseguente attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori e di quella della materiale riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale.

La normativa dovrà prevedere la massima trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché l'annullamento di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti.

Viene inserita, al fine di tutelare il contribuente soprattutto in questo momento di difficile crisi economica, la possibilità per lo stesso, in presenza di particolari e specifiche condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore, ivi compresi il reddito e le proprietà immobiliari, di chiedere la rateizzazione del pagamento del debito nonché la sospensione temporanea del pagamento del debito.

In caso di rateizzazione si prevede espressamente che gli interessi applicati non potranno eccedere il tasso legale d'interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione.

Si prevedono poi una serie di divieti ancora a tutela del contribuente quali il divieto di anatocismo in materia di riscossione anche

in riferimento ai vecchi ruoli, il divieto di iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 10.000 euro e il divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa laddove il valore della stessa non superi i 400.000 euro.

Infine è prevista l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di un osservatorio nazionale sulla riscossione con la funzione di monitorare l'attività di riscossione e di garantire la corretta applicazione della normativa in materia.

L'intervento normativo che si vuole realizzare con il presente disegno di legge, volto a modificare in modo radicale il sistema di riscossione al fine di realizzare la massima tu-

tela del contribuente, risulta, conseguentemente, necessario e indispensabile.

Appare dunque opportuno conferire una delega al Governo affinché, effettuata la dovuta ricognizione delle fonti normative, in relazione ai numerosi aspetti che contraddistinguono la materia della riscossione, adotti uno o più decreti legislativi che, in maniera non equivoca, assicurino la tutela dei contribuenti e l'efficienza del sistema di riscossione, così superando l'attuale assetto normativo che vede i cittadini ormai vittime dei comportamenti illegittimi di Equitalia Spa.

Il disegno di legge consiste in un unico articolo, di conferimento di delega al Governo, composto di 6 commi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla revisione della disciplina del sistema nazionale della riscossione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riscossione, assicurando la massima tutela dei diritti dei contribuenti, pur in armonia con i principi di efficacia e di efficienza del sistema di riscossione;

*b)* conformità della nuova disciplina al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*c)* eliminazione dell'attribuzione a Equitalia Spa dell'attività di riscossione riconosciuta dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

*d)* attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori;

*e)* attribuzione della riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale;

*f)* massima trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché previsione dell'annullamento di cartelle riferite a crediti già pagati, prescritti, annullati o inesistenti;

*g)* previsione della possibilità per il contribuente, in particolari, specifiche e gravi condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore, di chiedere la rateizzazione del

pagamento del debito ovvero l'eventuale sospensione temporanea del pagamento del debito;

*h)* applicazione, in caso di rateizzazione, di interessi che non eccedano il tasso legale d'interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione;

*i)* introduzione del divieto dell'istituto dell'anatocismo, come previsto e disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile, in materia di riscossione, anche in riferimento ai vecchi ruoli;

*l)* inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 10.000 euro nonché cancellazione d'ufficio delle iscrizioni di ipoteca per importi inferiori senza spese per il contribuente;

*m)* inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa laddove il valore della stessa non superi i 400.000 euro;

*n)* determinazione delle modalità per garantire l'applicazione degli articoli 615, 617, 618 e 619 del codice di procedura civile;

*o)* istituzione di un osservatorio nazionale sulla riscossione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per monitorare l'attività di riscossione e al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia;

*p)* attribuzione al Garante del contribuente di poteri sanzionatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreto legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

